



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA  
4^ Seduta  
Giovedì 23 dicembre 2021

Deliberazione n. 27 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico).

Presidente: Filippo Mancuso  
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente dopo aver posto in votazione, separatamente, i quattro articoli che sono approvati, con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 26 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 27 dicembre 2021

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 27 del 23 dicembre 2021

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

25 GIUGNO 2019, N. 29 (STORICIZZAZIONE RISORSE

DEL PRECARIATO STORICO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2021.

Reggio Calabria, 27 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento di novellazione si rende opportuno al fine di garantire la finalità originaria della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), volta a garantire una copertura certa e stabile nel tempo, con l'obiettivo di accompagnare al superamento del precariato storico i lavoratori calabresi di cui alle leggi regionali 1/2014, 40/2013, 31/2016, 15/2018: in particolare e nello specifico con la presente legge di modifica si garantisce al bacino dei lavoratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), un trattamento economico uguale a quello degli appartenenti ai c.d. bacini riferiti alle predette leggi regionali, sanando la diversità di contributi versati dalla Regione.

L'obiettivo della presente legge è duplice: ricondurre il precariato, nella sua interezza, entro un percorso di stabilizzazione che comprenda anche i lavoratori di cui alla l.r. 15/2008, in linea con la ratio legis di cui alla legge regionale 29/2019, accompagnando gli stessi lavoratori fino al collocamento in quiescenza; riconoscere in particolare ai lavoratori contrattualizzati con Azienda Calabria Lavoro, da più di 24 mesi a tempo determinato, il diritto alla trasformazione del loro contratto a tempo indeterminato, così come previsto dal decreto legislativo 81/2015.

La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), specificando, da un lato, che la Regione, nel caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori de quibus, erogherà il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro, fino al collocamento in quiescenza degli stessi, dall'altro, integrandolo con due commi ad hoc: per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedono alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione erogherà un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza; sempre ai medesimi fini, Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei medesimi lavoratori, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza.

L'articolo 2, introducendo l'articolo 1-bis alla l.r. 29/2019, mira a esplicitare che il dipartimento regionale competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla l.r. 29/2019.

L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, trovando la presente legge copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023.



## Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis) decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

#### Tabella 1 - Oneri finanziari

Per quanto riguarda le modifiche apportate dall'articolo 1 della presente legge all'articolo 1 della l.r. 29/2019, si evidenzia che il contingente dei lavoratori di cui alla l.r. 15/2008 è costituito da n. 696 unità, di cui n. 70 in servizio presso Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato, n. 52 in servizio presso altri Enti utilizzatori come sussidio e ore integrative, n. 574 in servizio presso i Comuni come sussidio e ore integrative, per come di seguito evidenziato.

#### Azienda Calabria Lavoro

N. LAVORATORI	COSTO UNITA'	TOTALE
70	13.138,18	919.672,6 €

#### Comuni

N. LAVORATORI	COSTO UNITA'	TOTALE
574	11.157,24	6.404.255,76 €

#### Altri Enti Utilizzatori

N. LAVORATORI	COSTO UNITA'	TOTALE
52	11.157,24	580.176,48 €

Totale somme necessarie: 7.904.104,84 €.



*Consiglio regionale della Calabria*

Le somme disponibili nel bilancio regionale 2021 – 2023 sono le seguenti:

- Capitolo U4302010701 per 7.569.387,64 €
- Capitolo U4302010702 per 334.717,20 €

Il totale delle risorse disponibili è pari a 7.904.104,84 €

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 29/2019)

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico) è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2, le parole “per i primi tre anni del rapporto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al collocamento in quiescenza”;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza.

3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. n. 15/2008, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza.”.

### Art. 2

(Introduzione dell'articolo 1-bis della l.r. 29/2019)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 29/2019 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis  
(Modalità attuative)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla presente legge.”.

### Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023.



*Consiglio regionale della Calabria*

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.